Sentenza n. 256 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37568/PM** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Paride Cesare CRETÌ ed elettivamente domiciliato c/o il suo studio in Muro Leccese - Piazza del Popolo n. 15 (PEC avvparidecreti@pec.it);

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore; **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi *ex* art. 158 c.g.c.

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, V. Ciro il Grande, 24, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Bari alla Via N. Putignani n. 108 presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Puglia INPS;

Oggetto: pensione privilegiata.

Uditi, nell'odierna udienza l'Avv. Paride Cesare Cretì per il ricorrente, l'Avv.ta Ilaria De Leonardis per l'INPS (non comparso il Ministero della Difesa- Arma dei Carabinieri), come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – ex carabiniere in congedo dal XX – chiede a questa Corte di:

"- *accogliere il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto:*

1. annullare/disapplicare gli atti impugnati, connessi, presupposti e consequenziali;

2. accertare e dichiarare che la patologia di cui è affetto il ricorrente è dipendente da causa o concausa di servizio ascrivibile alla 6-7^ Cat. Tab. A;

3. dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 6-7^ categoria Tab. A oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

4. condannare la parte resistente alle spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario".

A tal fine espone di avere, sin dall'inizio del servizio dal XX, sempre svolto il proprio servizio (indagini di P.G., servizio di pattuglia, pedinamenti, posti blocco, ordine pubblico) in maniera esemplare fino al XX, quando è risultato coinvolto in una vicende disciplinari e giudiziarie, peraltro di tenue rilevanza (era stato accusato dal superiore gerarchico e denunciato di essersi assentato dal servizio e di essersi procurato un ingiusto profitto pari a € XX lorde), che pur concludendosi favorevolmente su fronte penale con decisione di assoluzione in atti, determinava in lui l'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva reattiva cronica di grado severo, accertata dal Dipartimento Militare di Medicina Legale-C.M.O. Taranto con Verb.XX del XX che, constatatane l'assenza dal servizio sin dal XX, reputava l'istante "*PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL S.M.I. E D'ISTITUTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI*" per la seguente patologia: "*Disturbo dell'adattamento con aspetti emotivi misti in trattamento ad andamento cronico*".

Per tali ragioni con nota del XX il Comando Legione Carabinieri Puglia collocava in congedo il ricorrente che, dopo 38 anni di servizio, "*perdeva lo status di militare e con esso tutte le aspettative legate alla carriera …*".

Presentava quindi in data XX la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e pensione privilegiata, a seguito della quale dapprima con Verbale nXX del XX la C.M.O. di Taranto lo giudicava affetto da "*disturbo depressivo maggiore, con ansia - sindrome ansioso-depressiva reattiva cronica di grado severo, con tratti ossessivi*", con ascrivibilità Tab. A categ. 7°- A VITA; con Parere n.XX del XX, il Comitato di Verifica per le cause di servizio escludeva, invece, con motivazione a suo dire apparente e sviante, la sussistenza del nesso tra le vicende di servizio e l'insorgenza della patologia accertata; di conseguenza il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri rigettava con decreto del XX – ivi avversato – l'istanza avanzata dal ricorrente.

In via istruttoria, chiede CTU medico-legale.

2. Resiste il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, eccependo in via pregiudiziale l'assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento citato, e quindi la carenza di giurisdizione di questa Corte, spettando invece al Tribunale Amministrativo Regionale essendosi il provvedimento impugnato pronunciato solo sulla mera dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.

Nel merito, l'infondatezza del ricorso, opponendosi in ogni caso alla richiesta istruttoria di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

3. Resiste anche l'INPS deducendo l'infondatezza del ricorso atteso che le patologie lamentate *ex adverso* non sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. Nella prima udienza del 24/10/2024 la causa è stata aggiornata all'odierna udienza per legittimo impedimento del difensore del ricorrente.

Nella odierna udienza di discussione le parti presenti hanno ribadito i propri scritti difensivi e insistito nelle rispettive conclusioni e richieste istruttorie.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

5. Nel merito, giova premettere che, ai sensi degli artt. 67 e segg. d.P.R. 1092 del 29.12.1973, presupposto fondamentale per l'attribuzione, in favore del militare, del trattamento privilegiato, è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del precedente art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, donde sia derivata una menomazione dell'integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per fatti di servizio, a termini del secondo comma del cit. art. 64 d.P.R. 1092 del 1973, quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale sull'insorgenza o sull'aggravamento delle infermità.

6. Con riferimento alla sopra indicata patologia lamentata, asseritamente dipendente da fatti di servizio ("*disturbo depressivo maggiore, con ansia- sindrome ansioso-depressiva reattiva cronica di grado severo, con tratti ossessivi*"), ma non ritenuta tale dal Comitato di Verifica per le cause di servizio ("CVCS") va premesso che questi si è così pronunciato "*... in riferimento al procedimento penale – per i fatti del XX – conclusosi con assoluzione del XX, a cui il dipendente attribuisce l'eziologia dell'infermità in GD, si evidenzia come l'operato dell'Amministrazione sia stato legittimo; - il dipendente risulta in congedo dal XX; - l'infermità Disturbo depressivo maggiore con ansia non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili causalmente a quanto in GD che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali ed extraprofessionali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi*").

Tanto premesso, vi è da dire che il riconoscimento del trattamento pensionistico di

privilegio postula che le menomazioni siano cagionate da «fatti derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio» (art. 64, comma 2, d.P.R. 1092/73), e il danno subito dal dipendente rappresenta l'attualizzazione del rischio al quale egli è esposto nello svolgimento dell'attività lavorativa e al quale non ha potuto sottrarsi.

I fatti derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio sono quelli eseguiti dietro specifico ordine (ovvero spontaneamente eseguiti in forza dei doveri inerenti al proprio ufficio) e quelli verificatisi in luoghi diversi da quello ove il servizio è eseguito, a condizione che sia provata la finalità di servizio. Deve, in sostanza, esservi un nesso di causalità tra attività lavorativa anche intesa in senso ampio ed evento dannoso.

Nel caso che occupa l'evento che ha originato il procedimento disciplinare – solo accennato peraltro negli atti di causa, di cui manca la relativa documentazione – e il procedimento penale che, a dire del ricorrente, avrebbero scatenato le patologie psicosomatiche oggetto della domanda *de qua*, come accertato anche in sede penale non denota un comportamento illegittimo o arbitrario dell'Amministrazione datoriale.

Sotto tale profilo, il ricorrente avrebbe dovuto farsi carico di dimostrare, secondo le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, che l'Arma dei Carabinieri abbia infondatamente mosso a suo carico le accuse sfociate nel procedimento disciplinare e penale che, a suo dire, avrebbero costituito la causa scatenante della patologia ansioso-depressiva poi sofferta.

Riguardo, in particolare, al solo qui accennato procedimento disciplinare, non risulta che egli abbia impugnato con esito favorevole provvedimenti sanzionatori di sorta, nemmeno peraltro prodotti in giudizio, in guisa da dimostrare l'illegittimità o arbitrarietà dei provvedimenti o dei comportamenti assunti dall'Arma dei Carabinieri e/o del superiore gerarchico. Di talché, in mancanza di prova contraria, l'operato dell'Amministrazione non può dirsi censurabile sotto nessun profilo; il che implica che non può nemmeno ritenersi sussistente un fatto derivante dall'adempimento degli obblighi di servizio che possa

collegarsi in via causale o concausale con la patologia che ne sarebbe derivata: manca, in sostanza, qualsivoglia nesso di causalità tra attività lavorativa anche intesa in senso ampio ed evento dannoso.

Tali conclusioni sono avvalorate anche dal fatto che in sede penale, nella sentenza n. 1899 del 2016, se i reati di falso e di truffa di cui all'art. 479 c.p. e 640 c.p. sono stati esclusi per mancanza dell'elemento psichico del dolo (generico) richiesto ai fini della configurazione di tali delitti, non è stata, tuttavia, esclusa né la sussistenza dell'elemento oggettivo, né tampoco della colpa, come si evince dall'inciso secondo cui "*non può essere escluso in questa sede*" … "*che la falsità* [in ordine all'effettivo svolgimento del servizio di cui al relativo memoriale del 31.12.2012] *non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente*"; in tale decisione il giudice penale ha ripreso le analoghe considerazioni espresse nel provvedimento di archiviazione del GIP presso il Tribunale militare di Napoli del 15.01.2014, ove è stato parimenti ritenuto che "*non è possibile comprovare (che) la mancata variazione sul memoriale in ordine al servizio in realtà effettivamente non svolto in data 31.12.2012 sia stata operata dolosamente dall'indagato; che pertanto in assenza di un precedente riscontro al riguardo la suddetta omissione deve essere interpretabile quale mera negligenza*".

Ragion per cui, il fatto oggettivo contestato in ambito penale militare e ordinario (e si presume anche in via disciplinare), vale a dire la mancata annotazione sul memoriale di servizio di non avere prestato l'attività lavorativa, effettivamente sussiste ed è imputabile allo stesso ex Maresciallo XX, così come risulta accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo non doloso (donde le rispettive archiviazione e assoluzione), ma colposo.

Al riguardo si osserva che il ricorrente è stato attinto in tale processo per avere falsamente attestato, in data XX quando era in servizio, di avere svolto l'attività demandatagli con l'apposito memoriale di servizio; in realtà questi non si era presentato al lavoro (adducendo poi motivi di salute), inducendo l'amministrazione a corrispondergli la

corrispondente paga; risulta dunque, dalle evidenze processuali che, a prescindere dalla tenuità del fatto (la paga corrispondente all'assenza dal servizio era pari a XX euro), il carabiniere XX in quel frangente abbia negligentemente attestato di aver lavorato, sia pure per un arco di tempo sicuramente breve, contrariamente al vero.

Da ciò deve arguirsi che l'evento che viene dal ricorrente considerato il *primus movens* della patologia poi sofferta dipende in realtà da fatto proprio e non da fatti di servizio (si ripete, in assenza di produzioni di segno contrario che dimostrino l'illegittimità o arbitrarietà degli atti adottati dall'Amministrazione datoriale): manca dunque in radice, ad avviso del giudicante, il primo presupposto richiesto dal citato art. 64 per potersi validamente procedere al riconoscimento della pensione privilegiata, difettando nel caso di specie un documentato fatto di servizio che possa assumere un ruolo causale o concausale nella determinazione di una menomazione della integrità psico-fisica del ricorrente; dovendosi, al contrario, assumere che il procedimento disciplinare e le segnalazioni/denunce penali furono frutto del legittimo esercizio del potere datoriale dovuto a fatti tali da minare la credibilità del militare e l'immagine stessa dell'Arma dei Carabinieri.

Date queste premesse, risulta peraltro condivisibile il giudizio rassegnato dal Comitato di Verifica quando ritiene che su tale processo morboso possano avere influito fattori individuali ed extraprofessionali, quantunque non emergenti da pregresse e documentate evidenze.

Tanto, anche se si considera che l'episodio contestato – non ingiustamente – al XX era comunque di tenue rilevanza (come detto, la paga indebitamente corrisposta era pari a € XX), di talché la reazione patologica avuta dal ricorrente appare davvero spropositata se si prende a riferimento un soggetto versante in normali condizioni psicologiche.

7. Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

La particolarità e novità della situazione dedotta in giudizio consente la

compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese di lite compensate.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Bari, a seguito della pubblica udienza del 28 novembre 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.M., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 23/12/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma